

## Sezione Prima

### LO STATO LIBERALE

#### *La Costituzione del Regno*

**§ I.1. – Statuto fondamentale della Monarchia di Savoia** (*Gazzetta Piemontese* 5 marzo 1848, n. 56).

CARLO ALBERTO  
PER LA GRAZIA DI DIO  
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E  
DI GERUSALEMME,  
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC. (1).

Con lealtà di Re e con affetto di padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunciato ai nostri amatissimi Sudditi, col Nostro proclama dell'8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare quei vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Italia Nostra Corona un popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, di obbedienza, e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte, e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia Autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

(1) *Il titolo di re d'Italia fu assunto dai monarchi di Casa Savoia in virtù della l. 17 marzo 1861, n. 4671, mentre con la l. 21 aprile 1861, n. 1, si aggiunse al titolo la formula "per grazia di Dio e volontà della Nazione".*

1. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato.

Gli altri Culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle Leggi.

2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico e Rappresentativo.

Il Trono è ereditario secondo la Legge Salica.

3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re, e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.

4. La persona del Re è Sacra ed Inviolabile.

5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato li permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle Finanze, o variazione di territorio dello Stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle Leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

7. Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga.

8. Il Re può far grazia, e commutare le pene.

9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

10. La proposizione delle Leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni

legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

11. Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiuti.

12. Durante la minorità del Re il Principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuto gli anni ventuno.

13. Se per la minorità del Principe chiamato alla reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente che sarà entrato in esercizio conserverà la Reggenza fino alla maggioranza del Re.

14. In mancanza di parenti maschili la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

15. Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

16. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare.

Però se l'erede presuntivo del Trono ha compiuto diciott'anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.

17. La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

18. I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria o concernenti all'esecuzione delle provvisori di ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

19. La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso dei Reali Palazzi, Ville e Giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima Legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

20. Oltre i beni che il Re attualmente possiede in proprio formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare, a titolo oneroso o gratuito, durante il Suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile.

Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo per Principe Ereditario giunto alla maggioranza od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

22. Il Re salendo al Trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

23. Il Reggente, prima di entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato.

#### DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla Legge.

Tutti godono ugualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni determinate dalle leggi.

25. Essi contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

26. La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive.

27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della Legge, e nelle forme che essa prescrive.

28. La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi (1).

Tuttavia le Bibbie, i Catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

(1) *V. la al § 1.2.*

29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

31. Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i Suoi Creditori è inviolabile.

32. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi

che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

#### DEL SENATO

**33.** Il Senato è composto di Membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

- 1) Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
- 2) Il Presidente della Camera dei deputati;
- 3) I Deputati dopo tre Legislature, o sei anni di esercizio;
- 4) I Ministri di Stato;
- 5) I Ministri Segretarii di Stato;
- 6) Gli Ambasciatori;
- 7) Gli Inviati Straordinarii dopo tre anni di tali funzioni;
- 8) I Primi Presidenti, e Presidenti del Magistrato di Cassazione, e della Camera dei Conti;
- 9) I Primi Presidenti dei Magistrati di Appello;
- 10) L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
- 11) I Presidenti di classe dei Magistrati d'Appello dopo tre anni di funzioni;
- 12) I Consiglieri del Magistrato di Cassazione, e della Camera dei Conti dopo cinque anni di funzioni;
- 13) Gli Avvocati Generali, o Fiscali Generali presso i Magistrati d'Appello, dopo cinque anni di funzioni;
- 14) Gli Uffiziali Generali di terra e di mare; Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;
- 15) I Consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni;
- 16) I Membri dei Consigli di Divisione dopo tre elezioni alla loro presidenza;
- 17) Gli Intendenti Generali dopo sette anni di esercizio;
- 18) I membri della Regia Accademia delle Scienze dopo sette anni di nomina;
- 19) I Membri Ordinarii del Consiglio Superiore d'istruzione pubblica dopo sette anni di esercizio;
- 20) Coloro che con servizii, o meriti eminenti avranno illustrata la patria;
- 21) Le persone che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni, o della loro industria.

**34.** I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi siedono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun'anno, ed hanno voto a venticinque.

**35.** Il Presidente ed i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

**36.** Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziari per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

**37.** Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

**38.** Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonio, e le morti dei Membri della Famiglia Reale sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi Archivi.

#### DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**39.** La Camera Elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla Legge.

**40.** Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

**41.** I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole Province in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

**42.** I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pieno diritto alla spirazione di questo termine.

**43.** Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

**44.** Se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

**45.** Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della Sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della Camera.

**46.** Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un deputato durante la sessione.

ne della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

#### DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE

48. Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

49. I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

52. Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma quando dieci Membri ne facciano per iscritto la domanda esse possono deliberare in segreto.

53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide se la maggioranza assoluta dei loro Membri non è presente.

54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggioranza dei voti.

55. (1) Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

(1) *V., però, quanto stabilito dai regolamenti parlamentari, almeno fino alle modifiche degli anni Venti dello scorso secolo.*

56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

57. Ognuno che sia maggiore d'età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una giunta, e dopo la rela-

zione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.

58. Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri fuori dei proprii Membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.

60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei proprii Membri.

61. Così il Senato come la Camera dei Deputati determina per mezzo d'un suo regolamento interno il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

62. La lingua Italiana è la lingua ufficiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della francese ai membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per scrutinio segreto.

Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

#### DEI MINISTRI

65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono Membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempreché lo richieggano.

67. I Ministri sono responsabili.

Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti d'una firma di un Ministro.

#### DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

68. La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in Suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.

69. I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di Mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

70. I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

71. Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

72. Le Udienze dei Tribunali in materia civile, ed i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

73. L'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo.

74. Le istituzioni Comunali e Provinciali, e la circoscrizione dei Comuni e delle Province sono regolate dalle legge.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

75. La leva è regolata dalla legge.

76. È istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.

77. Lo Stato conserva la sua bandiera; la coccarda azzurra è la sola nazionale (1).

(1) *Cfr., tuttavia, il Reale proclama del 23 marzo 1848, sulla bandiera tricolore italiana in capo alle truppe in soccorso del Lombardo-Veneto.*

78. Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il re può creare altri Ordini, e prescriverne gli Statuti.

79. I titoli di Nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni; fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane Disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni, e registrazioni dei Magistrati che sono fin d'ora abolite.

83. Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla Milizia Comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

84. I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione, e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato a Torino addì quattro del mese di marzo, l'anno del Signore mill'ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimottavo.

**§ I.2. – R. Editto 26 marzo 1848, n. 695. – S.M. dichiara libera la manifestazione del pensiero col mezzo di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili, con che si osservino le norme stabilite (Gazzetta Piemontese 6 aprile 1848, n. 87).**

CARLO ALBERTO  
PER LA GRAZIA DI DIO  
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E  
DI GERUSALEMME,  
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.

La libertà di stampa che è necessaria guarentigia delle istituzioni di un ben ordinato Governo rappresentativo, non meno che precipuo istromento d'ogni estesa comunicazione di utili pensieri, vuol essere mantenuta e protetta in quel modo

che meglio valga ad assicurarne i salutarî effetti. E siccome l'uso della libertà cessa dell'essere propizio ancorché degenera in licenza, quando invece di servire ad un generoso svolgimento di idee, si assoggetta all'impero di malaugurate passioni, così la correzione degli eccessi debbe essere diretta e praticata in guisa che si abbia sempre per tutela ragionata del bene, non mai per restrizione arbitraria.

Mossi Noi da queste considerazioni, dopo di avere nello Statuto fondamentale (1) dichiarato

che la stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive. Ci siamo disposti a stabilire le regole colle quali si abbia a tenere nei Nostri Stati l'esercizio di quella libertà. E mentre si è per Noi inteso che la presente legge ritraesse in ogni sua parte dei sovraesposti principii, abbiamo voluto che il sistema di repressione in essa contenuto si conformasse quanto più fosse possibile alle disposizioni del vigente Nostro Codice Penale, evitando così la non necessaria deviazione dalla legge comune, e che nel modo di amministrare la giustizia sui reati della stampa entrasse l'elemento dell'opinione pubblica saggiamente rappresentata.

Epperò per il presente Editto, sulla relazione del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia, avuto il parere del Nostro Consiglio dei Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue.

(1) *V. lo al § I. I.*

#### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

**1.** La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi, è libera: quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili è permessa con che si osservino le norme seguenti.

**2.** Ogni stampato così in caratteri tipografici, come in litografia od altro simile artificio, dovrà indicare il luogo, la officina e l'anno in cui fu impresso, ed il nome dello stampatore.

La sottoscrizione dell'editore o dell'autore non è obbligatoria.

**3.** Ogni stampato che non abbia le indicazioni di cui nell'articolo precedente, sarà considerato come proveniente da officina clandestina, e lo stampatore sarà punito per questo solo fatto con una multa da lire 100 a lire 300.

**4.** Le azioni penali stabilite dal presente Editto, salve le eccezioni per le pubblicazioni periodiche, saranno esercitate in primo luogo contro l'autore, 2° contro l'editore, se l'uno o l'altro siano sottoscritti od altrimenti conosciuti, e finalmente contro lo stampatore, in modo che l'uno sia sempre tenuto in sussidio dell'altro.

**5.** L'azione contro l'autore o l'editore non potrà estendersi allo stampatore per il solo fatto della stampa, a meno che non consti ch'egli operò scientemente e in modo da dover essere considerato complice.

**6.** Nulla è innovato alle leggi e regolamenti in vigore per lo stabilimento ed esercizio di ogni specie di officina di stampa.

**7.** Ogni stampatore dovrà presentare la prima copia di qualsiasi stampato, se nella provincia dove risiede un Magistrato d'appello, all'Ufficio dell'Avvocato Fiscale Generale, se nelle altre, all'Ufficio dell'Avvocato Fiscale presso il Tribunale di Prefettura; tutto ciò salvo il disposto del presente Editto circa le pubblicazioni periodiche.

La trasgressione del prescritto di questo articolo verrà punita con multa estensibile a lire 300.

**8.** Gli stampatori e i riproduttori degli oggetti contemplati dall'art. 1 dovranno nel termine di giorni dieci successivi alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi riprodotta, consegnarne una copia agli Archivi di Corte ed una alla Biblioteca dell'Università nel cui circondario è eseguita la pubblicazione.

Lo stampatore o riproduttore che fosse in ritardo nell'eseguire la consegna sopraddetta, sarà punito con l'ammenda di lire 50.

Il tutto senza pregiudicio di quanto è stabilito dalle leggi relative all'acquisto e alla conservazione della proprietà letteraria.

**9.** Gli stampatori che riprodurranno uno scritto qualunque, il quale fosse già stato condannato a termini del presente Editto, saranno puniti con pena non minore del doppio di quella stata pronunciata dalla sentenza che avrà condannato lo scritto.

**10.** È vietato, nel render conto dei giudizi vertenti o vertiti per reati di stampa, di pubblicare il nome dei Giudici del fatto, e le discussioni ed i voti individuali, così di quelli come dei Giudici di diritto.

È pure vietata la pubblicazione delle discussioni e deliberazioni segrete del Senato e della Camera dei Deputati, a meno che non se ne sia ottenuto dai rispettivi Corpi la facoltà.

È in egual modo vietata la pubblicazione dei dibattimenti davanti a Magistrati o ai Tribunali che abbiano avuto luogo a porte chiuse.

La trasgressione del presente precetto di quest'articolo sarà punita con la multa da lire 100 a 500, oltre la soppressione dello stampato.

**11.** Sotto la medesima pena è vietata la pubblicazione degli atti di istruttoria criminale o dibattimenti pubblici per cause d'insulti o d'ingiurie nei casi in cui la prova dei fatti infamanti o ingiuriosi non è permessa dalla legge.

**12.** Qualunque azione penale nascente da reati di stampa sarà prescritta con lo spazio di tre mesi dalla data della consegna della copia al pubblico Ministero; e in quanto ai periodici, dalla data della loro pubblicazione, salvo il prescritto dall'art. 52.

**13.-29. (Omissis).**

## CAPO VII – DISPOSIZIONI SPECIALI

**30.** Non potranno dar luogo ad azione la pubblicazione dei discorsi tenuti nel Senato o nella Camera dei deputati, le relazioni o qualunque altro scritto stampato per ordine delle medesime.

**31.** Non darà neppure luogo ad azione il rendiconto esatto, fatto in buona fede, delle discussioni del Senato e della Camera dei Deputati.

**32.** Non darà luogo all'azione la pubblicazione degli scritti prodotti avanti i Tribunali.

Il Magistrato o Tribunale, pronunciandosi nel merito, potrà ordinare la soppressione degli scritti ingiuriosi, e dichiarare la parte colpevole tenuta ai danni.

**33.** In caso di recidiva nei delitti e nelle contravvenzioni previste da questo Editto, le multe saranno cresciute della metà.

**34.** Il carcere nel quale si dovranno scontare le pene portate da questo editto sarà sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti comuni.

## CAPO VIII – DELLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE

**35.** Qualunque suddito del Re il quale sia maggiore d'età e goda del libero esercizio dei diritti civili, qualunque società anonima o in comandita, qualunque corpo morale legalmente costituito nei Regii Stati, potrà pubblicare un giornale o uno scritto periodico, purché si uniformi al disposto dei seguenti articoli.

**36.** Chi intende pubblicare un giornale od altro scritto periodico dovrà presentare alla Segreteria di Stato per gli affari interni, prima della pubblicazione, una dichiarazione in iscritto corredata degli opportuni documenti, dai quali risulti:

1. Il concorso delle qualità richieste dall'articolo precedente sia in chi vuole pubblicare il giornale, sia nel gerente.

2. La natura della pubblicazione, il nome della tipografia legalmente autorizzata in cui si farà la stampa, il nome e la dimora del tipografo.

3. Il nome e la dimora del gerente responsabile.

**37.** Ogni giornale dovrà avere un gerente responsabile.

**38.** Qualunque mutazione avvenisse in una delle condizioni espresse nella dichiarazione sopra prescritta, dovrà essere notificata alla Segreteria di Stato dell'interno, a diligenza del gerente o de' suoi eredi e successori, entro lo spazio di giorni otto, eccettuati i casi nei quali è altrimenti provveduto da questo Editto.

In difetto il contravventore sarà punito con multa estensibile a lire 300.

Salvo riguardo alla vedova o ai successori del gerente o proprietario quanto viene stabilito dall'articolo seguente.

**39.** Mancando o rendendosi incapace improvvisamente il gerente a coprire le sue funzioni, ove esso non sia proprietario unico, gli interessati potranno presentare un redattore responsabile all'Avvocato Fiscale Generale nelle residenze dei Magistrati d'appello, nei capiluoghi di provincia agli Avvocati Fiscali, negli altri luoghi ai Giudici di mandamento, il quale redattore faccia le veci di gerente.

Tale provvisoria incombenza non potrà protrarsi al di là di due mesi.

Eguale facoltà viene accordata alla vedova o successori del gerente, ove sia proprietario unico del giornale.

**40.** Chiunque, senza avere adempito al prescritto dell'art. 36, o dopo la pronunziata sospensione, o dopo la cessazione del giornale, ne facesse seguire la pubblicazione, incorrerà nella pena del carcere da uno a sei mesi, e in una multa da lire 100 a 500.

**41.** Il gerente di un giornale sarà obbligato a sottoscrivere la minuta del primo esemplare di esso che sarà stampato, e tutti gli altri esemplari dovranno riprodurre la stessa sottoscrizione in istampa.

La trasgressione di questo articolo sarà punita con la multa estensibile a lire 300.

**42.** Al momento della pubblicazione del giornale, il gerente farà consegnare la copia da lui sottoscritta in minuta all'Ufficio dell'Avvocato Fiscale Generale, o dell'Avvocato Fiscale o del Giudice del mandamento, secondo la distinzione stabilita nell'art. 39. Quest'obbligo non potrà sospendere o ritardare la spedizione o distribuzione del giornale o scritto periodico.

La contravvenzione a quest'articolo sarà punita con multa estensibile a lire 500.

**43.** I gerenti saranno tenuti d'inserire, non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui le avranno ricevute, le risposte o le dichiarazioni delle persone nominate o indicate nelle loro pubblicazioni. L'inserzione della risposta deve essere intera e gratuita.

Nel caso per altro la risposta eccedesse il doppio dell'articolo al quale è diretta, l'eccedente dovrà essere pagato al prezzo stabilito per gli annunci in quel giornale o pubblicazione.

Trattandosi di giornali che non ricevono annunci sarà corrisposto per l'eccedente un prezzo uguale a quello che pagasi per gli annunci nelle gazzette destinate alle inserzioni giudiciali.

Il rifiuto o la tardanza ad accettare o pubblicare le dette risposte verrà punita con una multa non minore di lire 400, e non maggiore di lire 4000.

44. Rimarrà, non ostante questa multa, salvo il diritto a promuovere ogni azione che potesse competere al Ministero pubblico o ai terzi contro l'articolo a cui si sarà risposto.

45. Ogni gerente sarà obbligato di inserire in capo al suo giornale o scritto periodico, qualsiasi titolo ufficiale, relazione autentica, indirizzo o rettificazione, o qualunque altro scritto nell'interesse del Governo che gli venisse mandato da un'autorità legalmente costituita.

L'inserzione avrà luogo non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui ne sarà stata fatta richiesta.

L'inserzione sarà fatta mediante pagamento dei prezzi indicati nell'43.

Il rifiuto o il ritardo nella pubblicazione verrà punito con una multa estensibile a lire 500.

46. In caso di condanna contro un gerente a pena afflittiva per reato di stampa, la pubblicazione verrà sospesa mentre egli sta scontando la pena, a meno che non siasene surrogato un altro che riempia le condizioni volute dalla legge.

47. Tutte le disposizioni penali portate a questo capo sono applicabili ai gerenti dei giornali, e agli autori che avranno sottoscritti gli articoli in essi giornali inseriti.

La condanna pronunciata contro l'autore sarà pure estesa al gerente, che verrà sempre considerata come complice dei delitti e contravvenzioni commesse con pubblicazioni fatte nel suo giornale.

48. In caso di recidività per parte dello stesso gerente e nello stesso giornale, le multe potranno essere, secondo le circostanze, accresciute fino al doppio.

49. I gerenti saranno tenuti a pubblicare, non più tardi di due giorni dopo che loro ne sarà fatta l'intimazione, le sentenze di condanna pronunciate contro di essi per i fatti previsti da questo Editto.

In difetto saranno puniti con una multa da lire 100 a 500.

50. L'azione per le multe dovute per il rifiuto o ritardo delle pubblicazioni, di cui agli articoli 43 e 45, sarà prescritta collo spazio di due mesi dalla data della contravvenzione, o dell'interruzione degli atti giuridici se vi è stato procedimento.

#### CAPO IX – DEI DISEGNI, LITOGRAFIE ED ALTRI EMBLEMI DI QUALSIASI SORTE

51. Ogni oggetto contemplato nell'1, che non sia uno scritto, dovrà essere consegnato agli uffizi indicati nell'art. 7, ventiquattro ore prima che sia esposto o messo in circolazione.

52. L'Avvocato Fiscale generale, L'Avvocato Fiscale o il Giudice di mandato, potranno rispettivamente, nell'intervallo sopra espresso, fare procedere al sequestro di tutti gli esemplari degli oggetti che riconoscessero contrari alle disposizioni del presente Editto, nel quale caso, entro il termine di 24 ore, si dovrà da loro promuovere l'opportuno provvedimento.

53. Nel caso in cui i suddetti oggetti non sieno stati esposti o messi in circolazione, ma si trovino in luoghi aperti al pubblico, e si riconoscano dal Magistrato o Tribunale contrari al disposto del presente Editto, non si farà luogo ad altra pena che a quella della distruzione degli oggetti medesimi.

54-91. (Omissis).

## § I.3. – Testi notevoli e complementari

### *La genesi dello Statuto e la sua prima attuazione* (1)

(1) *V. anche il § 5.3.*

➤ Reale Proclama dell'8 febbraio 1848, *sull'adozione delle basi fondamentali di uno Statuto fondamentale per stabilire un compiuto sistema di Governo rappresentativo* (Gazzetta Piemontese, 12 febbraio 1848, n. 34) → § I.1. **Pre-ambolo**

➤ R. Editto 17 marzo 1848, n. 680, *S.M. approva il Regolamento per le elezioni dei Deputati* (Gazzetta Piemontese, 19 marzo 1848, n. 69)

➤ Reale proclama 23 marzo 1848, *sulla bandiera tricolore italiana in capo alle truppe in*

*soccorso del Lombardo-Veneto* (Gazzetta Piemontese, 24 marzo 1848, n. 74)

➤ R.d. 15 aprile 1848, *con cui S.M. ordina che le navi da guerra e le navi della mariniera mercantile inalberino, qual bandiera nazionale, la bandiera tricolore italiana (verde, bianco e rosso) collo scudo di Savoia al centro* (Gazzetta Piemontese, 17 aprile 1848, n. 96)

➤ D.lgt. 27 maggio 1848, n. 728, *Il Ducato di Piacenza farà parte integrante dello Stato ed avranno vigore in quel Ducato lo Statuto fondamentale del Regno e le Leggi sulla milizia, sulle elezioni politiche, e sulla stampa*

➤ D.lgt. 16 giugno 1848, n. 733, *Unione dei Ducati di Parma e Guastalla allo Stato Sardo*

➤ D.lgt. 21 giugno 1848, n. 736, *Unione de-*

gli Stati di Modena e Reggio allo Stato Sardo

➤ L. 11 luglio 1848, n. 747, *Unione della Lombardia e delle province di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo agli Stati Sardi e convocazione dell'Assemblea costituyente* (Gazzetta Piemontese, 19 luglio 1848, n. 182)

➤ D.lgt. 27 luglio 1848 n. 750, *Unione agli Stati Sardi della città e provincia di Venezia*

➤ D.lgt. 27 luglio 1848 n. 751, *Sul modo di governare la Lombardia, e le provincie di Padova, Vicenza, Treviso e Rovigo*

➤ L. 2 agosto 1848, n. 759, *Conferimento dei pieni poteri al governo del Re* (Gazzetta Piemontese, 3 agosto 1848, n. 207)

➤ R.d. 26 settembre 1848, n. 796, *Abrogazione di alcune disposizioni contenute nel codice penale* (Gazzetta Piemontese, 29 settembre 1848, n. 256)

➤ R.d. 14 ottobre 1848, n. 817, *che ordina siano cessati intieramente tutti gli effetti delle sentenze pronunciate per fatti politici posteriormente al 1 gennaio 1821 sino alla promulgazione dello Statuto* (Gazzetta Piemontese, 16 ottobre 1848, n. 270)

➤ Atto di abdicazione del Re Carlo Alberto del 3 aprile 1849 (atto notarile di Tolosa), *ratifica dell'atto verbale del 23 marzo 1849 di Novara* (Gazzetta Piemontese, 21 aprile 1849, n. 252)

➤ L. 7 settembre 1849, n. 938, *Facoltà al potere esecutivo di riscuotere le contribuzioni dirette sino a tutto settembre corrente* (Gazzetta Piemontese, 10 settembre 1849, n. 511)

➤ *Regolamento del Senato* (adottato nella seduta del 17 giugno 1850)

➤ R.d. 21 dicembre 1850, n. 1122, *Approvazione del regolamento che determina le attribuzioni dei vari Dipartimenti ministeriali* (Gazzetta Piemontese, 26 dicembre 1850, n. 317)

➤ L. 5 maggio 1851, n. 1187, *festa dello Statuto da celebrarsi annualmente nella seconda Domenica di maggio* (Gazzetta Piemontese, 2 giugno 1851, n. 130)

➤ L. 19 maggio 1851, n. 1186, *Della inamovibilità dei giudici e dei suoi effetti* (Gazzetta Piemontese, 23 maggio 1851, n. 123)

➤ L. 23 marzo 1853, n. 1483, *colla quale viene riordinata l'Amministrazione centrale e la contabilità generale dello Stato* (Gazzetta Piemontese, 29 marzo 1853, n. 75)

➤ L. 23 giugno 1853, n. 563, *stabilimento ed esercizio delle linee telegrafiche riservati al Governo* (Gazzetta Piemontese, 1° luglio 1853, n. 154)

➤ L. 31 marzo 1854, n. 1680, *innovazioni all'Editto sul Magistrato di Cassazione del 30 ottobre 1847* (Gazzetta Piemontese, 12 aprile 1854, n. 87)

➤ L. 23 giugno 1854, n. 1731, *Norme sulla promulgazione delle leggi* (Gazzetta Piemontese, 3 luglio 1854, n. 155)

➤ R.d. 30 giugno 1854, n. 1, *col quale, in esecuzione della Legge 23 giugno 1854, si prescrivono le disposizioni regolamentari da osservarsi*

*per la sanzione e la promulgazione delle leggi* (Gazzetta Piemontese, 5 luglio 1854, n. 157)

➤ L. 8 luglio 1854, n. 6, *legge sulla pubblica sicurezza* (Gazzetta Piemontese, 19 luglio 1854, n. 169)

➤ R.d. 12 luglio 1854, n. 17, *col quale si determinano gli Atti del Governo che devono essere trascritti sui Registri del Controllo Generale* (Gazzetta Piemontese, 22 luglio 1854, n. 172)

➤ L. 16 luglio 1854, n. 26, *approvazione e pubblicazione del Codice di Procedura civile da porsi in esecuzione il 1° aprile 1855* (Gazzetta Piemontese, 31 luglio 1854, n. 179)

➤ R.d. 17 ottobre 1854, n. 204, *contenente il Regolamento per l'ammissione degli aspiranti alla carriera giudiziaria* (Gazzetta Piemontese, 31 ottobre 1854, n. 257)

➤ L. 27 gennaio 1856, n. 1409, *Modificazioni alla legge elettorale del 17 marzo 1848 per l'isola di Sardegna* (Gazzetta Piemontese, 25 febbraio 1856, n. 48)

➤ L. 30 marzo 1856, n. 1539, *approvazione del bilancio straordinario della spedizione in Oriente per gli anni 1855-1856* (Gazzetta Piemontese, 5 aprile 1856, n. 83)

➤ R.d. 29 aprile 1856, n. 1601, *che ratifica il Trattato di pace concluso a Parigi tra la Sardegna, l'Austria, la Francia, il Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, la Prussia, la Russia e la Turchia* (Gazzetta Piemontese, 10 maggio 1856, n. 116)

➤ R.d. 7 settembre 1856, n. 1842, *col quale si concede amnistia ai compromessi nei moti politici di Genova del 1849 che erano stati esclusi col Decreto 8 aprile detto anno* (Gazzetta Piemontese, 15 settembre 1856, n. 116)

➤ L. 20 giugno 1858, n. 2876, *penalità contro i cospiratori alla vita dei capi di esteri Governi, e contro l'apologia dell'assassinio politico, riforma dei giudici del fatto e temporanea surrogazione agli artt. 78, 79, 80 e 87 della legge sulla stampa* (Gazzetta Piemontese, 22 giugno 1858, n. 146)

➤ L. 25 aprile 1859, n. 3345, *Conferimento dei pieni poteri al governo del Re* (Gazzetta Piemontese, 26 aprile 1859, n. 99)

➤ R.d. 26 aprile 1859, n. 3347, *col quale S.A.R. il Principe Eugenio di Savoia-Carignano è nominato Luogotenente Generale di S.M. nel Regno durante la sua assenza dalla Capitale* (Gazzetta Piemontese, 27 aprile 1859, n. 100)

➤ R.d. 23 ottobre 1859, n. 3702, *legge sull'ordinamento comunale e provinciale* (Gazzetta Piemontese, 1° novembre 1869, n. 270)

➤ R.d. 3 novembre 1859, n. 3781, *legge relativa all'ordinamento giudiziario* (Gazzetta Piemontese, 27 novembre 1859, nn. 294, 296, 297 e 301)

➤ R.d. 13 novembre 1859, n. 3746, *Disposizioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale* (Gazzetta Piemontese, 5 dicembre 1859, n. 301)

➤ Decreto 13 novembre 1859, *Legge sul rior-*

*dinamento dell'istruzione pubblica (Gazzetta Piemontese, 18 novembre 1859, n. 285, 1° suppl.)*

➤ L. 20 novembre 1859, n. 3778, *Legge elettorale politica (Gazzetta Piemontese, 28 novembre 1859, n. 295)*

➤ R.d. 20 novembre 1859, n. 3780, *sui conflitti di giurisdizione (Gazzetta Piemontese, 20 dicembre 1869, n. 314)*

➤ R.d. 20 novembre 1859, n. 3783, *portante pubblicazione ed esecuzione del nuovo Codice Penale (Gazzetta Piemontese, 6 dicembre 1859, n. 302)*

➤ R.d. 20 novembre 1859, n. 3784, *portante pubblicazione ed esecuzione del nuovo Codice di Procedura Penale (Gazzetta Piemontese, 12 dicembre 1859, n. 307)*

➤ R.d. 20 novembre 1859, n. 3786, *portante pubblicazione ed esecuzione del nuovo Codice di Procedura Civile (Gazzetta Piemontese, 13 dicembre 1859, n. 308)*

➤ L. 15 aprile 1860, n. 4059, *che autorizza il Governo del Re a dar esecuzione al R. Decreto 18 marzo 1860, relativo all'annessione delle Provincie dell'Emilia allo Stato (Gazzetta Piemontese, 17 aprile 1860, n. 92)*

➤ L. 15 aprile 1860, n. 4060, *che autorizza il Governo del Re a dar esecuzione al R. Decreto 22 marzo 1860, relativo all'annessione delle Provincie della Toscana allo Stato (Gazzetta Piemontese, 17 aprile 1860, n. 92)*

➤ L. 11 giugno 1860, n. 4108, *con cui si autorizza il Governo del Re a dare piena esecuzione al trattato concluso tra la Sardegna e la Francia per la riunione a quest'ultima della Savoia e del circondario di Nizza (Gazzetta Piemontese, 11 giugno 1860, n. 137)*

➤ R.d. 14 novembre 1860, n. 4418, *Esequimento dato alla Convenzione conclusa colla Francia per determinare la parte di debito pubblico dello Stato a carico della Savoia e del circondario di Nizza e per risolvere altre questioni (Gazzetta Piemontese, 26 novembre 1860, n. 281)*

### **Il Regno d'Italia fino alla crisi di fine secolo**

➤ L. 17 marzo 1861, n. 4671, *colla quale viene conferito a Sua Maestà e ai suoi successori il titolo di Re d'Italia (Gazzetta Piemontese, 18 marzo 1861, n. 68) → § I.1. Preambolo (1)*

➤ L. 21 aprile 1861, n. 1, *Nuova formola per la intitolazione degli atti del Governo (Gazzetta Piemontese, 22 aprile 1861, n. 99)*

➤ R.d. 21 aprile 1861, n. 2, *Contenente disposizioni intorno alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia (Gazzetta Piemontese, 22 aprile 1861, n. 99)*

➤ L. 14 agosto 1862, n. 900, *Istituzione della Corte dei conti (G.U. 3 settembre 1862, n. 214)*

➤ L. 24 agosto 1862, n. 788 *sull'unificazione del sistema monetario (G.U. 10 settembre 1862, n. 209)*

➤ *Regolamento della Camera dei Deputati*

(adottato nella seduta del 2 marzo 1863)

➤ L. 11 dicembre 1864, n. 2032, *Trasporto della Capitale da Torino a Firenze (G.U. 15 dicembre 1864, n. 296)*

➤ L. 20 marzo 1865, n. 2248, *per l'unificazione amministrativa del Regno (G.U. 27 aprile 1865, n. 101) → § 11.5. all. E, artt. 1-7*

➤ L. 2 aprile 1865, n. 2215, *per l'unificazione legislativa del Regno (G.U. 3 aprile 1865, n. 89)*

➤ L. 6 dicembre 1865, n. 2626, *sull'ordinamento giudiziario*

➤ L. 30 aprile 1866, n. 2865, *esercizio provvisorio del bilancio (G.U. 1° maggio 1866, n. 120)*

➤ L. 1° maggio 1866, n. 2872, *attribuzione della facoltà al Governo del Re di ordinare le spese necessarie alla difesa dello Stato (G.U. 1° maggio 1866, n. 120)*

➤ L. 17 maggio 1866, n. 2907, *divieto di pubblicazione per mezzo della stampa di notizie o polemiche relative ai movimenti delle armi nazionali (G.U. 18 maggio 1866, n. 137)*

➤ L. 28 giugno 1866, n. 2987, *proroga della l. n. 2665 del 30 aprile 1866 sull'esercizio provvisorio del bilancio (G.U. 28 giugno 1866, n. 177)*

➤ D.lgt. 4 ottobre 1866, n. 3249, *prima convocazione Senato Alta Corte di Giustizia ex art. 37 Statuto (imputato Gen. Carlo Pellione di Persano) (G.U. 11 ottobre 1866, n. 280)*

➤ R.d. 27 marzo 1867, n. 3629, *Attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. 29 marzo 1867, n. 88)*

➤ Alta corte di giustizia, sent. 15 aprile 1867, *condanna alla pena delle dimissioni e alla perdita del grado di ammiraglio del sen. Carlo Pellione di Persano (G.U. 16 aprile 1867, n. 106)*

➤ L. 18 luglio 1867, n. 3841, *colla quale è data forza di legge al R.d. 4 novembre 1866, che dichiarava le Provincie della Venezia e di Mantova facenti parte integrante del Regno d'Italia (G.U. 17 agosto 1867, n. 224)*

➤ L. 15 agosto 1867, n. 3853, *Presentazione alla Corte dei conti degli atti registrati con riserva (G.U. 2 settembre 1867, n. 240)*

➤ L. 7 luglio 1868, n. 4490, *Istituzione della tassa sul macinato (G.U. 1° agosto 1868, n. 208)*

➤ L. 22 aprile 1869, n. 5026, *sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato (G.U. 5 maggio 1869, n. 124)*

➤ *Regolamento giudiziario del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia (adottato nella tornata del 7 maggio 1870)*

➤ L. 31 dicembre 1870, n. 6165, *con cui è approvata l'annessione di Roma alle Province romane al Regno d'Italia (G.U. 31 dicembre 1870, n. 359)*

➤ L. 3 febbraio 1871, n. 33, *Trasferimento della Capitale del Regno da Firenze a Roma e disposizioni in proposito (G.U. 4 febbraio 1871, n. 29)*

➤ L. 13 maggio 1871, n. 214, *sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e sul-*

le relazioni dello Stato con la Chiesa (G.U. 15 maggio 1871, n. 134)

➤ L. 3 luglio 1875, n. 2580, *Legge sui provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza* (G.U. 8 luglio 1875, n. 157)

➤ L. 12 dicembre 1875, n. 2837, *Istituzione Corte di Cassazione civile e penale a Roma* (G.U. 27 dicembre 1875, n. 300)

➤ L. 23 dicembre 1875, n. 2839, *Riforma dell'ordinamento giudiziario* (G.U. 28 dicembre 1875, n. 301)

➤ R.d. 25 agosto 1876, n. 3289, *che determina gli oggetti da sottoporsi a deliberazione del Consiglio dei ministri* (G.U. 1° settembre 1876, n. 204)

➤ L. 31 marzo 1877, n. 3761, *Legge sui conflitti di attribuzione* (G.U. 7 aprile 1877, n. 82)

➤ L. 13 maggio 1877, n. 3830, *Ineleggibilità e incompatibilità parlamentari* (G.U. 17 maggio 1877, n. 115)

➤ L. 15 luglio 1877, n. 3961, *sull'obbligo dell'istruzione elementare inferiore* (G.U. 30 luglio 1877, n. 177)

➤ L. 6 dicembre 1877, n. 4166, *sull'abolizione dell'arresto per debiti* (G.U. 7 dicembre 1877, n. 286)

➤ L. 9 dicembre 1877, n. 4167, *Abrogazione dell'esclusione delle donne dall'intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati* (G.U. 10 dicembre 1877, n. 287)

➤ R.d. 4 gennaio 1880, n. 5230, *Commissione consultiva presso il Ministero di Grazia e Giustizia sulle nomine e promozioni dei magistrati* (G.U. 21 gennaio 1880, n. 16)

➤ L. 22 gennaio 1882, n. 593, *Legge elettorale politica* (G.U. 22 gennaio 1882, n. 18)

➤ L. 7 maggio 1882, n. 725, *modificazioni alla legge elettorale politica del 22 gennaio 1882 e scrutinio di lista* (G.U. 13 maggio 1882, n. 114)

➤ L. 24 settembre 1882, n. 999, *Legge elettorale politica* (G.U. 27 settembre 1882, n. 226)

➤ L. 15 gennaio 1885, n. 2892, *per il risanamento della città di Napoli* (G.U. 19 gennaio 1885, n. 14)

➤ *Regolamento del Senato* (approvato nelle adunanze del 13-17 aprile 1883)

➤ L. 11 febbraio 1886, n. 2657, *concernente il lavoro dei fanciulli negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere* (G.U. 18 febbraio 1886, n. 40)

➤ L. 12 febbraio 1888, n. 5195, *Legge portante il riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato* (G.U. 14 febbraio 1888, n. 37)

➤ R.d. 1° marzo 1888, n. 5247, *sull'abolizione dei Segretari generali e sulle attribuzioni dei Sottosegretari di Stato* (G.U. 10 marzo 1888, n. 59)

➤ L. 22 novembre 1888, n. 5801, *con la quale il Governo del Re è autorizzato a pubblicare l'allegato codice penale per il regno d'Italia* (G.U. 26 novembre 1888, n. 278)

➤ L. 6 dicembre 1888, n. 5825, *che deferisce alla Cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno* (G.U. 10 dicembre 1888, n. 289)

➤ L. 22 dicembre 1888, n. 5849, *sull'ordinamento dell'amministrazione e dell'assistenza sanitaria del Regno* (G.U. 24 dicembre 1888, n. 301)

➤ L. 30 dicembre 1888, n. 5865, *Elettività di taluni sindaci* (G.U. 31 dicembre 1888, n. 306)

➤ L. 30 dicembre 1888, n. 5866, *sull'emigrazione* (G.U. 31 dicembre 1888, n. 306)

➤ L. 31 marzo 1889, n. 5992, *Istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato* (G.U. 1° aprile 1889, n. 78)

➤ R.d. 2 giugno 1889, n. 6166, *Approvazione del Testo Unico sul Consiglio di Stato* (G.U. 5 luglio 1889, n. 158)

➤ L. 6 giugno 1889, n. 6106, *che determina la durata nel rispettivo ufficio del presidente e dei vicepresidenti del Senato* (G.U. 17 giugno 1889, n. 143)

➤ R.d. 30 giugno 1889, n. 6133, *Approvazione del testo definitivo del codice penale* (G.U. 30 giugno 1889, n. 153)

➤ R.d. 30 giugno 1889, n. 6144, *che approva il testo sulla pubblica sicurezza* (G.U. 5 luglio 1889, n. 158)

➤ L. 1° maggio 1890, n. 6837, *sulla giustizia amministrativa* (G.U. 6 maggio 1890, n. 107)

➤ L. 8 giugno 1890, n. 6878, *sull'ammissione e le promozioni nella Magistratura* (G.U. 11 giugno 1890, n. 136)

➤ L. 17 luglio 1890, n. 6972, *sulle opere pie* (G.U. 22 luglio 1890, n. 171)

➤ L. 5 maggio 1891, n. 210, *Ritorno al sistema elettorale maggioritario* (G.U. 6 maggio 1891, n. 106)

➤ L. 10 agosto 1893, n. 449, *sul riordinamento degli istituti di emissione* (G.U. 10 agosto 1893, n. 188)

➤ L. 19 luglio 1894, n. 314, *sui reati commessi con materie esplodenti* (G.U. 19 luglio 1894, n. 169)

➤ L. 19 luglio 1894, n. 315, *sulla istigazione a delinquere e sulla apologia di reati, commessa a mezzo stampa* (G.U. 19 luglio 1894, n. 169)

➤ L. 19 luglio 1894, n. 316 *sui provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza* (G.U. 19 luglio 1894, n. 169)

➤ R.d. 5 aprile 1896, n. 94, *che istituisce un regio Commissario civile per la Sicilia* (G.U. 21 aprile 1896, n. 94)

➤ L. 29 luglio 1896, n. 346, *Elettività di tutti i sindaci* (G.U. 5 agosto 1896, n. 185)

➤ R.d. 22 giugno 1899, n. 227, *concernente l'approvazione di disposizioni riguardanti la pubblica sicurezza e la stampa* (G.U. 23 giugno 1899, n. 146)

➤ R.d. 21 febbraio 1900, n. 501, *che approva il nuovo testo unico delle leggi sul servizio posta-*

le (G.U. 21 febbraio 1900, n. 43)

➤ R.d. 5 aprile 1900, n. 113, *che revoca quello in data del 22 giugno 1899, n. 227 circa l'approvazione di disposizioni riguardanti la pubblica sicurezza e la stampa* (G.U. 6 aprile 1900, n. 81)

### **L'ammodernamento istituzionale fino al crollo dello Stato liberale**

➤ *Regolamento del Senato (modifiche) del 22 febbraio 1900*

➤ *Regolamento della Camera del 1° luglio 1900*

➤ R.d. 14 novembre 1901, n. 466, *Oggetti da sottoporsi al Consiglio dei ministri* (G.U. 15 novembre 1901, n. 271)

➤ L. 19 giugno 1902, n. 242, *riflettente disposizioni circa il lavoro delle donne e dei fanciulli negli opifici industriali, laboratori, ecc.* (G.U. 7 luglio 1902, n. 157)

➤ L. 29 marzo 1903, n. 103, *sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni* (G.U. 3 aprile 1903, n. 78)

➤ L. 8 luglio 1904, n. 407, *concernente provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari* (G.U. 4 agosto 1904, n. 182)

➤ L. 7 marzo 1907, n. 62, *modifiche alle disposizioni della legge sul Consiglio di Stato* (G.U. 15 marzo 1907, n. 63)

➤ L. 7 luglio 1907, n. 429, *riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private* (G.U. 12 luglio 1907, n. 165)

➤ L. 14 luglio 1907, n. 511, *Riforma dell'ordinamento giudiziario* (G.U. 23 luglio 1907, n. 174)

➤ R.d. 17 agosto 1907, n. 638, *Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato* (G.U. 25 settembre 1907, n. 227)

➤ R.d. 17 agosto 1907, n. 639, *Testo Unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale* (G.U. 25 settembre 1907, n. 227)

➤ R.d. 17 agosto 1907, n. 640, *Regolamento per il gratuito patrocinio innanzi alle giurisdizioni amministrative* (G.U. 25 settembre 1907, n. 227)

➤ R.d. 17 agosto 1907, n. 641, *Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato* (G.U. 25 settembre 1907, n. 227)

➤ R.d. 17 agosto 1907, n. 642, *Regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato* (G.U. 25 settembre 1907, n. 227)

➤ R.d. 17 agosto 1907, n. 643, *Regolamento di procedura della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale* (G.U. 25 settembre 1907, n. 227)

➤ R.d. 17 agosto 1907, n. 644, *Regolamento per la segreteria della Giunta provinciale amministrativa negli affari giurisdizionali* (G.U. 25 settembre 1907, n. 227)

➤ R.d. 20 agosto 1907, n. 610, *che stabilisce le norme per le promozioni degli attuali pretori a giudici e sostituti procuratori del Re di seconda categoria, in esecuzione della l. 14 luglio 1907, n. 511* (G.U. 6 settembre 1907, n. 212)

➤ R.d. 31 agosto 1907, n. 690, *Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza* (G.U. 2 novembre 1907, n. 259)

➤ R.d. 10 ottobre 1907, n. 689, *Istituzione d'un Consiglio Superiore della Magistratura presso il Ministero di Grazia e Giustizia* (G.U. 31 ottobre 1907, n. 258)

➤ R.d. 1° dicembre 1907, n. 777, *che modifica taluni articoli del decreto sull'ordinamento giudiziario* (G.U. 31 dicembre 1907, n. 308)

➤ R.d. 8 dicembre 1907, n. 773, *Norme per l'attuazione della L. 14 luglio 1907, n. 511 e disposizioni transitorie relative alla legge stessa* (G.U. 23 dicembre 1907, n. 302)

➤ R.d. 2 gennaio 1908, n. 11, *che rettifica il numero dei funzionari della magistratura giudicante e del pubblico ministero addetti alle Corti di Cassazione di Roma e Palermo* (G.U. 21 gennaio 1908, n. 16)

➤ R.d. 19 gennaio 1908, n. 67, *che stabilisce la tabella delle sedi di pretura ritenute come più disagiate* (G.U. 7 marzo 1908, n. 56)

➤ R.d. 2 febbraio 1908, n. 68, *che approva alcune aggiunte all'art. 1 delle norme per l'attuazione della legge relativa ai trasferimenti d'ufficio dei giudici* (G.U. 7 marzo 1908, n. 56)

➤ L. 25 giugno 1908, n. 290, *sullo stato giuridico degli impiegati civili* (G.U. 26 giugno 1908, n. 149)

➤ L. 28 giugno 1908, n. 312, *per modificazioni all'ordinamento giudiziario* (G.U. 2 luglio 1908, n. 153)

➤ R.d. 28 giugno 1908, n. 432, *che approva il regolamento per l'applicazione della legge sull'abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione* (G.U. 24 luglio 1908, n. 172)

➤ L. 27 luglio 1908, n. 438, *per le garantigie e la disciplina della magistratura* (G.U. 6 agosto 1908, n. 183)

➤ R.d. 1° aprile 1909, n. 180, *che modifica gli artt. 6, 7, 8, 9 del R. Decreto 10 ottobre 1907, n. 689, che istituisce presso il Ministero di Grazia e Giustizia e dei culti un Consiglio Superiore della Magistratura* (G.U. 15 aprile 1909, n. 89)

➤ R.d. 23 gennaio 1910, n. 86, *che approva l'annesso regolamento riguardante nuove disposizioni per l'applicazione della legge sulle garantigie e la disciplina della magistratura* (G.U. 14 marzo 1910, n. 60)

➤ L. 4 giugno 1911, n. 487, *riguardante i provvedimenti per la istruzione elementare e popolare* (G.U. 17 giugno 1911, n. 142)

➤ R.d. 5 novembre 1911, n. 1247, *che pone sotto la sovranità piena ed intera del regno d'Italia la Tripolitania e la Cirenaica* (G.U. 27 dicembre 1911, n. 276)

➤ L. 4 aprile 1912, n. 305, *Provvedimenti per*

*l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto Nazionale di Assicurazioni* (G.U. 22 aprile 1912, n. 95)

➤ L. 13 giugno 1912, n. 555, *sulla cittadinanza italiana* (G.U. 30 giugno 1912, n. 153)

➤ L. 30 giugno 1912, n. 665, *sull'introduzione del suffragio universale maschile* (G.U. 6 luglio 1912, n. 159)

➤ R.d. 2 agosto 1912, n. 949, *Norme per l'esecuzione della l. 20 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana* (G.U. 9 settembre 1912, n. 153)

➤ R.d. 12 agosto 1912, n. 949, *Norme per l'esecuzione della L. 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana* (G.U. 9 settembre 1912, n. 213)

➤ L. 19 dicembre 1912, n. 1311, *portante modificazioni all'ordinamento giudiziario* (G.U. 21 dicembre 1912, n. 300)

➤ *Regolamento per la verifica dei poteri* (approvato dalla giunta delle elezioni della Camera dei Deputati il 17 marzo 1917)

➤ R.d. 4 febbraio 1915, n. 148, *Testo unico della legge comunale e provinciale* (G.U. 8 marzo 1915, n. 59)

➤ L. 21 marzo 1915, n. 273, *portante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato* (G.U. 21 marzo 1915, n. 72-straordinario)

➤ L. 22 maggio 1915, n. 671, *riflettente il conferimento al Governo del Re di poteri straordina-*

*ri in caso di guerra* (G.U. 22 maggio 1916, n. 126)

➤ L. 17 luglio 1919, n. 1176, *Disposizioni sulla capacità giuridica della donna* (G.U. 19 luglio 1919, n. 172)

➤ L. 15 agosto 1919, n. 1401, *Modificazioni alla legge elettorale politica* (G.U. 16 agosto 1919, n. 195)

➤ R.d. 2 settembre 1919, n. 1495, *Testo Unico della Legge Elettorale Politica* (G.U. 4 settembre 1919, n. 211)

➤ *Regolamento della Camera* del 26 luglio 1920

➤ L. 26 settembre 1920, n. 1322, *Approvazione del Trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a San Germano il 10 settembre 1919 e annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia* (G.U. 1° ottobre 1920, n. 232)

➤ L. 19 dicembre 1920, n. 1778, *Approvazione del Trattato concluso fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni* (G.U. 21 dicembre 1920, n. 300)

➤ R.d. 14 dicembre 1921, n. 1978, *sull'ordinamento giudiziario* (G.U. 16 gennaio 1922, n. 12)

➤ *Regolamento della Camera* del 22 e 23 giugno 1922

### ***La politica ecclesiastica in epoca statutaria***

→ al § 5.3.